

## TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1851

- 14 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** Omaggio — Sunto di petizione, e schiarimenti dati intorno alla stessa dal senatore Alfieri — Relazione del senatore Massa Saluzzo sul progetto di legge per l'assegno di 130,000 lire in sussidio agli uffiziali che presero parte alla difesa di Venezia — Discussione del progetto di legge circa l'approvazione delle convenzioni postali colla Francia, Belgio e Svizzera — Rettificazioni alla relazione presentata dal senatore Colli — Spiegazioni del senatore Di Pollone, commissario regio — Adozione della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

### OMAGGIO.

**PRESIDENTE.** Il signor Giovanni Battista Massone fa omaggio al Senato di una sua opera *Sui bagni marittimi negli Stati sardi*.

**GIULIO, segretario,** dà lettura del presente sunto di petizione:

Petizione 418. Trentun abitanti del comune d'Arcola, provincia di Levante, premesse alcune considerazioni intese a dimostrare svantaggioso alla nazione il trattato di commercio colla Francia testè approvato dalla Camera dei deputati, chiedono che esso venga rigettato dal Senato.

**ALFIERI.** Essendo stata a me trasmessa per essere presentata al Senato la petizione di cui si è data testè lettura, io debbo dichiarare che mi pervenne troppo tardi, perchè la potessi presentare in tempo utile, come era intenzione dei

petizionari. Ho desiderato che di ciò fosse fatta menzione, acciò non si sospettasse sopra di me per ritardo che incorse questa petizione.

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN ASSEGNO AGLI UFFICIALI CHE PRESERO PARTE ALLA DIFESA DI VENEZIA.

**PRESIDENTE.** Mi si fece conoscere dall'ufficio centrale, istituito per l'esame del progetto di legge sull'assegno a farsi agli uffiziali che presero parte alla difesa di Venezia, che il rapporto era pronto; per conseguenza io, prima di aprire la discussione sulla legge che è all'ordine del giorno, do la parola al relatore dello stesso ufficio per la lettura della sua relazione.

**MASSA SALUZZO, relatore,** legge la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 469.)

**PRESIDENTE.** Questo rapporto verrà stampato immediatamente e quindi distribuito alla Camera; io propongo perciò che, trascorso il periodo di 48 ore, portato dal regolamento,

la discussione possa aver luogo lunedì. Se non vi è osservazione in contrario, s'intenderà quest'ordine del giorno per lunedì approvato.

**DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DIRETTO A SANZIONARE LE CONVENZIONI POSTALI CONCHIUSE COLLA FRANCIA, COL BELGIO E COLLA SVIZZERA.**

**PRESIDENTE.** Il progetto sul quale si apre attualmente la discussione è il seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 460.)

« Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione alle tre convenzioni di posta concluse coi Governi del Belgio, della Svizzera e di Francia, la prima in Brusselle il 26 luglio, la seconda in Torino il 21 ottobre, la terza in Parigi il 9 novembre 1850. »

**COLLI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**COLLI, relatore.** Credo mio dovere di osservare al Senato come siano occorsi alcuni errori di stampa nella relazione; il primo si trova nel secondo alinea della seconda facciata dove, invece di dire *chilometri*, dice *chilogrammi*.

In verità, il relatore aveva scritto per abbreviatura, ma non gli era caduto in mente che in ciò si potesse errare.

Il secondo è nell'alinea seguente dove si è detto 2 cent., invece di cent. 25.

Ce n'è poi ancora un terzo il quale altera il senso di ciò che aveva inteso di dire il relatore, ma questo non potendo in verun modo influire sulle deliberazioni del Senato, mi asterrò dal parlarne.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione del progetto di legge.

**DI POLLONE, commissario regio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il commissario regio ha la parola.

**DI POLLONE, commissario regio.** Signori senatori, onorato della incumbenza di appalesarvi i risultamenti delle convenzioni postali stipulate colla Francia, col Belgio e colla Svizzera, io aveva creduto bene di riunire in una esposizione scritta quanto erami paruto utile di dare a maggior chiarimento di parecchie più rilevanti cose che vi si riferiscono.

Tuttavia mi determino a prescindere dalla lettura di quella mia narrazione, inquantochè la riconosco meno opportuna, perchè troppo prolissa (la lettura ne durerebbe oltre un'ora ed un quarto) e tale che, sebbene l'interesse della quistione mi abbia indotto a prepararla, non tardai ad avvedermi che avrei con quella abusato della vostra sofferenza.

Mi restringo a deporla sul tavolo del signor presidente nel caso in cui il Senato annuisca a che la sia stampata nel foglio ufficiale onde si conosca l'analisi delle singole disposizioni delle convenzioni ora in discussione, cognizione che può per avventura toruare utile.

Mi permetto poi, o signori, di esporvi in brevissime parole i risultamenti delle convenzioni medesime.

Per parlare solo dei vantaggi che emergono dalla convenzione colla Francia, si riassume, come essa spenda oltre 35 milioni pel suo servizio postale, come essa distribuisca tutte le sue lettere a domicilio sei volte al giorno in Parigi, quattro volte in tutte le altre città, ed una nelle campagne per mezzo del mirabile suo servizio *des facteurs ruraux*, sistema che all'interesse pubblico riunisce quello dell'erario, pochissimo essendo così le lettere che cadono nei rifiuti; mentre noi ispendiamo meno di due milioni, e manchiamo, Dio sa

per quanto tempo ancora, di questi importanti e così utili servizi.

Le corrispondenze sono trasportate su tutte le strade ferrate francesi per ispeciali convogli *à grande vitesse*, e più volte al giorno.

Allorquando potrà attuarsi la convenzione colla Francia, s'essa ottiene il vostro assenso, le lettere della Francia settentrionale, dell'Inghilterra, del Belgio saranno trasportate colla massima celerità sino a *Châlons-sur-Saône* per via ferrata, con immensa economia di tempo, locchè non si potrà ottenere in questi Stati s'intantochè la via per Genova non sia compiuta, e che il lago Maggiore non sia posto in comunicazione colla seconda città del regno.

Chi vorrà quindi contendere che il valore di una lettera cresce in ragion del minor tempo che impiega a percorrere la distanza dal punto di partenza al punto di arrivo?

Era dispostissima la Francia a farci maggiori facilitazioni sui prezzi, se noi avessimo acconsentito alla sua proposta di stipulare un articolo pel quale ci fossimo obbligati di stabilire nel termine di un anno il servizio rurale.

Ma oltre all'enorme spesa che io non reputo a meno di mezzo milione, e che sarebbe incomportabile collo stato nostro finanziario, io vi domando, o signori, se la sarebbe stata cosa dignitosa il lasciarci imporre una simile condizione. Il principale risultamento della nostra convenzione colla Francia si è mediante l'abbassamento della tassa a 50 centesimi di favorire le corrispondenze a grandissimo vantaggio del pubblico, a quello eziandio dell'erario, poichè quelle aumentando faranno sempre migliore la condizione dei due Stati.

Io termino, o signori, dando qui un breve compendio dei principali vantaggi risultanti dalle nuove convenzioni; vantaggi che l'egregio vostro signor relatore ha già in parte espressi, cioè:

Nel trattato colla Francia,

1° Maggiori mezzi di comunicazione, per essersi aperti nuovi rapporti diretti e per terra e per mare;

2° Ricupero del prezzo di molte lettere che erano illegalmente trasportate dai vapori naviganti tra i rispettivi Stati.

3° Riduzione del prezzo delle lettere internazionali che in media è in oggi di 80 centesimi per lettera, e non sarà più che di 50 centesimi;

4° Affrancamento sino a destino degli stampati internazionali;

5° Diminuzione di prezzo delle lettere nate o dirette al di là della Francia, il di cui transito da 90 centesimi viene ridotto in media a 40 centesimi.

6° Abolizione dell'affrancamento obbligatorio, e facoltà di affrancare ed assicurare sino a destino per tutti gli Stati al di là di Francia, meno la Spagna, il Portogallo e le Colonie;

7° Facoltà di fare piego chiuso colle amministrazioni al di là della Francia, con diminuzione così di alcuni diritti di transito;

8° Ricupero di transiti per gli altri Stati italiani;

9° Maggior controllo sui prodotti dell'amministrazione.

Nel trattato col Belgio:

1° Diminuzione sulla tassa delle lettere che (in media) da 1 a 65 centesimi è ridotta a 60 centesimi;

2° Affrancamento sino a destinazione di giornali, mediante 10 centesimi.

Nel trattato colla Svizzera:

1° Abolizione dell'affrancamento obbligatorio, e facoltà di affrancare ed assicurare le lettere sino a destino di tutti i Cantoni Svizzeri, mentre ora ciò è solo possibile con sei Cantoni;

2° Diminuzione reciproca dei diritti, in quanto che la tassa che oggi (in media) è di 60 centesimi, viene ridotta (in media) a 35, e non eccede mai i 40 centesimi;

3° Facoltà di affrancare sino a destino i giornali, mediante 3 centesimi per foglio;

4° Introduzione di uniformità e regolarità in tutto l'andamento dei reciproci rapporti.

Questi sono, o signori, i risultamenti che mi lusingano dovere conciliare i nostri suffragi alle tre convenzioni.

**PRESIDENTE.** Prima di chiedere al Senato se intenda chiudere la discussione, debbo interrogarlo se sia da esso gradita la proposta fatta dal conte Di Pollone, commissario regio, cioè che la relazione trasmessa al tavolo della Presidenza, da lui appositamente distesa sopra questa materia, abbia ad essere stampata nel foglio ufficiale insieme agli atti di questa tornata.

Cbi crede che questa memoria debba far parte degli atti di questa tornata, voglia alzarsi. (*Vedi detta relazione e subito dopo la presente tornata*)

(Il Senato approva.)

Chieggo al Senato se vuol tener per chiusa la discussione generale: chi vuol tener per chiusa la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Pongo ora ai voti l'articolo unico della legge: chi approva l'articolo unico testè letto si levi.

(È approvato.)

Si procede ora allo squittinio segreto.

Prima di dar conoscenza al Senato del risultamento della votazione, debbo invitare i signori senatori a ritirarsi negli uffizi, onde procedere alla nomina dei commissari sulla legge riguardante le risaie stata in questo momento distribuita, evitandosi in questo modo di radunarsi altra volta.

(Il Senato acconsente.)

Risultamento della votazione:

Votanti.....	57
Voti favorevoli.....	56
Voti contrari.....	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 3.

*Relazione sulle convenzioni postali stipulate colla Francia, col Belgio e colla Svizzera, presentata nella tornata d'oggi dal commissario regio senatore Di Pollone.*

PARTE I.

CONVENZIONE COLLA FRANCIA.

Cominciando dalla convenzione conclusa colla Francia addì 9 di settembre 1850 in Parigi da S. E. il conte di Pralormo, mi occorre di farvi notare, o signori, come la convenzione postale del 28 agosto 1833, tuttora in vigore, stabilisce due soli punti di frontiera pel cambio dei dispacci tra le due amministrazioni di posta. Essi sono il ponte del Varo ed il ponte di Belvicino.

*Nuove comunicazioni per via di terra.*

L'accrescersi delle nostre relazioni colla Francia aveva già dimostrato essere troppo scarso per le corrispondenze

postali il servirsi di sole due vie, mentre, sebbene aspra di alte montagne, la nostra frontiera verso la Francia si protende oltre i 30 miriametri; ma le nuove condizioni in cui sono entrati gli Stati sardi dacchè venne largito lo Statuto, comandavano che fosse tolto ogni benchè minimo impedimento alla facilità e prontezza delle comunicazioni.

Il perchè vennero stabiliti nuovi altri punti di contatto postale, cioè:

- 1° Pel Monginevra;
- 2° Pel Gresivaudan;
- 3° Alle Echelles;
- 4° Pel ponte della Balma;
- 5° Pel Seyssel;
- 6° A traverso la Svizzera.

Di queste sei nuove comunicazioni, tre non saranno di alcun peso al pubblico erario; per le tre altre non si richiedono spese di trasporto di gran considerazione, perchè saranno sopportate proporzionalmente dall'amministrazione francese.

Esse potranno facilmente venire compensate dal prodotto che se ne caverà dalle lettere, che fin ad oggi, per difetto di una facile comunicazione postale, erano trasportate con altri mezzi.

Tale disposizione avrà altresì un risultato morale; riconducendo le corrispondenze nelle vie legali cesserà il trasporto clandestino e con esso il disprezzo della legge.

*Nuove comunicazioni per via di mare.*

Oltre le comunicazioni per terra era anche uopo dare maggiore sviluppo a quelle per mare, atteso l'operosità commerciale fra i due Stati, ed in particolare tra Genova e Marsiglia.

Egli è perciò, che dopo aver regolarizzato i rapporti stati provvisoriamente stabiliti nell'anno 1848 per mezzo dei piroscafi postali dell'amministrazione francese, che fanno scala a Genova sei volte al mese, cioè tre provenienti da Marsiglia, e tre diretti a quel porto, si è creduto conveniente di mettere a profitto, nell'interesse del pubblico, i vapori del commercio tanto delle due nazioni, che neutri, partenti e diretti ai rispettivi porti.

Il trasporto illegale che questi ultimi vapori fanno in oggi delle corrispondenze, e che non doveva venir ulteriormente tollerato, e la privazione in cui gli abitanti di alcune città del regno ora si trovano di quel più pronto mezzo di corrispondere, consigliarono di sottomettere i vapori del commercio all'obbligo di ricevere, trasportare e consegnare i pieghi dei rispettivi uffizi di posta del littorale dei due Stati, ed in particolare quelli di Genova e Nizza con Marsiglia, e ciò mediante un premio di 10 centesimi per lettera o pacco. (*Vedi articolo 82.*)

*Corrispondenza internazionale.*

La difficoltà di apprezzare al suo giusto valore la media delle distanze percorse dalle lettere internazionali sui due territori, e la dichiarazione dell'amministrazione francese di non poter più accordarci la proporzione dei prezzi stipulati dalla convenzione del 27 agosto 1858, obbligarono a commetterne la definizione al risultato che si sarebbe ottenuto da una statistica che fu ordinata quinci e quindi, ed a risparmio di tempo limitata a soli cinque giorni.

*Basi pel riparto della tassa delle lettere internazionali.*

La somma delle distanze misurate in linea retta per ogni lettera internazionale, scambiata fra le due amministrazioni

durante il tempo determinatosi per la contraddittoria statistica, risultò:

Per la Francia, di chilometri 2,971 078.  
E per gli Stati sardi » 1,122 064.

cioè di circa 11/40 centesimi per noi.

L'amministrazione francese, forte di questo risultato, cercò con ogni mezzo di far accettare la proposizione del prezzo delle corrispondenze internazionali, tenendo per sola ed unica base le rispettive distanze.

Per parte nostra non si esitò a rigettare tal proposta, persistendosi ad asserire che la tassa delle lettere non essendo che un largo rimborso alle due amministrazioni delle loro spese, doveva quella essere ripartita in ragione di esse, e che perciò se le distanze percorse sui due territori erano risultate di 11 e di 20, l'elemento di tassa riferentesi alle spese di trazione avrebbe subito quella proporzione, ma che le spese di spedizione e di ricapito essendo naturalmente eguali si da una parte che dall'altra, l'elemento di tassa che vi si riferisce doveva altresì esser eguale.

*Difficoltà incontrate.*

Molte furono le difficoltà incontrate per far ammettere e dividere in parti eguali questo secondo elemento di tassa; e sebbene l'amministrazione francese sia ridotta con potenti ragioni a riconoscerlo, essa cercò però colla massima insistenza a ridurlo a soli 5 centesimi per lettera, da dividersi per metà, mettendo in campo un'infinità di calcoli per provare l'eccellenza del suo servizio e le imperfette condizioni del nostro (1); che anzi, per somma difficoltà d'intendersi su questa quistione vitale, poco stette che le trattative non siensi rotte definitivamente. Ma la nostra proposta venne finalmente accettata, mediante però una leggiera modificazione, e fu stabilito in 10 centesimi l'elemento di tassa riferentesi alle spese di spedizione e distribuzione, somma di cui sono colpite in Francia le lettere gettate nella buca della città stessa ove esse debbono essere distribuite.

Dietro questi dati il riparto della tassa avrebbe dovuto aver luogo come infra:

*Natura delle spese per la tassa a 50 centesimi.*

	alla Sardegna cent.	alla Francia cent.	Totale cent.
Di spedizione e distribuzione (parti eguali) . . . . .	5	5	10
Di trazione (parti proporzionali)	11	29	40
Quota rispettiva	16	34	50

Se non che il nostro inviato facendo prevalere la ragione che la statistica fattasi sulle corrispondenze avendo avuto luogo nella stagione (marzo) in cui molti francesi del Nord abitano Nizza, ottenne un buonifico di 2/3 di centesimo per ogni lettera (ossia circa 5000 lire annue) perchè quella circostanza era nociva all'amministrazione sarda, atteso che non poche corrispondenze in quel tempo percorrono un tratto brevissimo sul territorio sardo ed un tratto lunghissimo su quel di Francia.

(1) La popolazione della Francia essendo di 35 milioni di abitanti, ed il servizio postale costando appunto 35 milioni di lire, ne deriva che il Governo francese spende una lira per ogni abitante. Negli Stati sardi la popolazione essendo di 1,500,000 abitanti, e la spesa del servizio postale, tutto ben calcolato, non essendo che di due milioni, il Governo sardo spende appena 40 centesimi per ogni abitante.

Epperò invece della proposizione di 16 a 34 centesimi, fu convenuto il terzo netto del totale delle tasse in favore della nostra amministrazione e due terzi per quella di Francia, e così sopra ogni lettera semplice 16 centesimi e 2/3 apparterranno a noi, e 33 e 1/3 alla Francia.

Questa combinazione se rappresenta in oggi la vera condizione delle corrispondenze nei due paesi, accrescendosi poi a cagione della diminuzione della tassa il numero delle lettere di origine e destinazione lontana, diventerà ulteriormente più vantaggiosa per noi.

*Paralello della proporzione del profitto sulle lettere internazionali tra l'antica e la nuova convenzione.*

Vero è che la convenzione postale del 27 agosto 1836 stipulava in favore della Sardegna 5/15, ossia più del terzo, ma siccome fu riservata col presente trattato (Vedi articolo 18) parità di riparto della tassa delle lettere che sul confine oltrepassano dal luogo d'origine a quello di destino i 30 chilometri in linea retta, allo scopo precipuo di cessare il trasporto in frode, lettere che naturalmente debbono aumentarsi per le nuove e più celeri comunicazioni che vennero aperte sulla frontiera, ne avviene che la proporzione nel riparto della tassa delle lettere internazionali, sì della nuova che della vecchia convenzione, può considerarsi perfettamente identica, malgrado l'incremento dei nostri rapporti colla lontana Algeria (1).

*Motivi che consigliarono la tassa a 50 centesimi per lettera.*

Conosciute le basi pel riparto della tassa, doveva questa, per parte nostra, venire determinata nella misura la più conforme a quella per le lettere dell'interno. Ma questa amministrazione non potendo ottenere nel riparto che il terzo, avrebbe solo potuto conseguire i venti centesimi, stabilendo una tassa di 60, la quale avrebbe avuto per trista conseguenza un aumento sulle lettere di Marsiglia per Nizza, e di Lione per Ciampieri e viceversa, dal quale lungi dal venire vantaggiose sarebbero state colpite di maggior onere quelle corrispondenze, con ispeciale detrimento delle classi dei nostri lavoratori che sogliono emigrare in Francia. Gli è perciò che dovette essere intesa la tassa di 50 centesimi. Non v'ha dubbio che i Governi non debbono essere legati dalla misura della tassa interna nel trattare coi Governi esteri, mentre sì le tasse che le convenzioni variano secondo le condizioni rispettive dei paesi contraenti. Molti esempi potrebbero essere addotti in appoggio di questo principio.

Mi limito a quello del Belgio e della Svizzera che, verso la Francia, siccome Stato molto più esteso, non hanno, il 1° che 17 centesimi e la 2° 15, sulle proprie lettere, benchè la tassa interna di quello sia dai 20 centesimi, e di questa non sia certo inferiore nella sua ripartizione a zone.

La metà della tassa di 50 centesimi che rende superflua la moderazione di prezzo, accordata per l'addietro ai campioni di merci, e la necessità riconosciuta per semplificare le operazioni postali hanno indotto a non più ammettere eccezione di favore per essi.

*Scapito conseguente dalla diminuzione dei diritti sulle lettere internazionali.*

L'adozione della tassa uniforme di 50 centesimi per ogni lettera semplice in sostituzione dell'antica tassa progressiva risultante dalla riunione delle due tariffe interne (sarda e

(1) L'Algeria dà fin d'ora alla Francia un'entrata di 14 milioni.

francese) applicata sulle lettere internazionali, che le due amministrazioni si trasmettono in oggi a peso al prezzo di 2 lire per ogni peso di 30 grammi per porto francese, ed una lira e 25 centesimi per porto sardo, darà forse luogo ad un sacrificio di circa 75,000 lire per noi, e di 98 almeno per la Francia. In questo calcolo non si tenne conto del futuro aumento delle corrispondenze per la diminuzione di oltre un terzo sulla media della tassa antica.

È qui da notarsi che colla trasmissione a peso ad un prezzo medio, talvolta le tasse non rappresentano il valore dello sborso fatto alla Francia per le sue lettere; così un piego di Marsiglia per gli Stati sardi pesante 90 grammi, ci costa per diritto estero 6 lire, e non può in oggi venir colpito di diritto estero che di sole 4 lire; per un piego di egual peso, originario di Lione, si sborsano altresì 6 lire, e non se ne possono ricevere dal pubblico che 5 sole. Vero è che sulle corrispondenze originarie delle città lontane, Parigi, ad esempio, la cosa cammina al contrario: un piego che costa 6 lire per l'applicazione dell'antica tariffa francese del marzo 1827, è ora tassato 8 lire di diritto estero. Trattandosi di rinnovare la convenzione, la chiarezza dei conti, ben più necessaria ora che il nostro paese è retto a Statuto, consigliava di non più affidarci ad un prezzo a cottimo, ma di stabilire una base certa, invariabile, sicura che in ogni caso garantisse al Governo gli sborsi che gli tocca di fare alla Francia.

*Progressione di tassa per le lettere pesanti.*

Perché un'amministrazione postale non venga danneggiata da altra, è indispensabile che la tassa delle lettere pesanti proceda perfettamente uniforme.

Per questo motivo non deve venire adottata la progressione stabilita per le lettere dell'interno ogniqualevolta questa non consuona con quella in uso nello Stato col quale si tratta. Trovandoci noi in questa circostanza, fu convenuto che la progressione sarebbe stata quindi e quindi quella spiegata all'articolo 14, la quale, oltre alla sua semplicità ed uniformità, ha per iscopo un poco più di tolleranza per le lettere semplici, e un poco più di rigore per quelle pesanti (nel che parmi imperfetta, potendo dar luogo ad abusi, la progressione stabilita coll'articolo 8 della legge 18 novembre 1850 per la tassa interna presso noi delle lettere di peso, poichè quanto più pesa un piego, è desso relativamente assoggettato a minor diritto).

La condizione di perfetta uniformità di progressione per la tassa delle lettere pesanti non poteva più venire omessa in una convenzione nuova perchè la Francia nel 1848, prevalsa della sua libertà su tal proposito, stabilì per le lettere degli Stati sardi una progressione assai più forte e di quella in vigore in Francia, per le lettere nazionali e di quella in uso negli Stati sardi; quindi ancora al di d'oggi ne deriva, che da una data quantità di lettere pesanti la Francia ritrae una somma ben maggiore di quella che può ritrarne l'amministrazione sarda, a cagione della sua più mite progressione dei diritti.

*Motivi per cui la Francia fu sì poco arrendevole.*

Per le difficili condizioni del pubblico erario, per le forti spese dell'amministrazione delle poste (1), la Francia fu te-

(1) L'amministrazione francese sull'esercizio dell'anno 1849 ebbe un'entrata di 4 milioni, ed un'uscita di oltre 35 milioni, non calcolata la spesa dei 12 vapori mensili che partono per l'Algeria e sono a carico del Ministero della marina; epperò, dice essa, le lettere dell'interno non valsero a rimborsarla

nacissima nella fissazione di ciascun prezzo, mal disponendosi ad abbandonare da 140 mila lire nei giorni stessi in cui l'Assemblea francese, per la perdita di circa il 25 per cento, ossia di 12 milioni nell'esercizio postale del 1849, perdita risultante dall'adozione della riforma postale a 20 centesimi, decretava un corrispondente aumento di prezzo sulle lettere dell'interno.

Al suddetto motivo di somma riserva per parte della Francia, e di necessaria fermezza per parte dell'inviato sardo, deve aggiungersi che l'amministrazione francese, pel voto severo emesso dall'Assemblea legislativa nel gennaio prossimo passato, quando approvava le modificazioni arretrate alle convenzioni svizzere cantonali, nell'atto di ridurle ad una sola convenzione federale, dichiarò che la convenzione che trattava con noi, basata sui principii di una rigorosa reciprocità, sarebbe stata proposta quale modello a tutte le amministrazioni postali che avrebbero indi in poi cercato di stipularne colla Francia.

*Lettere di Francia per gli altri Stati d'Italia.*

Le lettere originarie della Francia, dirette negli altri Stati d'Italia, le quali venivano rimesse al prezzo di lire 2 per ogni peso di 30 grammi, ci saranno trasmesse per l'innanzi al prezzo di 50 centesimi caduna, somma che la nostra amministrazione può recuperare da quelli di Lombardia, di Parma, Modena, Toscana e Stati ulteriori, unitamente ai diritti di transito sul territorio sardo, stipulati con ciascuna delle dette amministrazioni.

Viceversa le lettere degli Stati sardi nei paesi al di là della Francia saranno rimesse col carico di 18 centesimi, somma che sarà pure pagata alla sarda amministrazione per le lettere di qualunque origine al di là della Francia, affrancate fino a destino di questi Stati.

I prezzi esteri dei paesi oltre Francia per le lettere dirette tanto negli Stati sardi, che negli altri Stati italiani, sono quelli indicati ai quadri B e C, dai quali emerge come siasi da noi cercato il massimo ribasso, tanto nel proprio interesse, che in quello degli altri Stati italiani, ancorchè questi non presentassero proporzionali condizioni nei loro prezzi territoriali.

*Prezzo di transito sul territorio sardo.*

Le lettere degli altri Stati italiani per la Francia, affrancate fino all'entrata dei regi Stati, sono trasmesse a questa pel prezzo di 20 centesimi per lettera, invece del prezzo antico di 2 lire e 50 centesimi per ogni peso di 30 grammi.

Questa sensibile diminuzione di prezzo stata inlesa, e per una giusta reciprocità alle diminuzioni fatteci pel transito sul territorio francese, e per facilitare il ritorno delle corrispondenze, non poteva essere minore, senza incorrere la probabilità di vederci ancora privare dei pochi transiti che ci sono rimasti, e che l'amministrazione austriaca fa ogni sforzo, in ordine alla celerità ed ai prezzi, per attirare sul suo territorio.

Se non che questa diminuzione ha per iscopo appunto di sostenere la concorrenza, e di fare di questi regi Stati la vena

delle spese, poichè i 6 milioni realizzati sono riferibili ad altre sorgenti, come:

- 1° Per trasporto dei giornali, 3 milioni;
- 2° Per prodotto dei transiti esteri, 2 milioni;
- 3° Premio del 2 per cento sugli articoli di danaro, 1 milione, oltre ad una somma considerevole pel trasporto dei viaggiatori nelle *milles-postes*.

principale delle corrispondenze tra il Nord ed il Sud, e ciò non solo sotto l'aspetto finanziario, ma altresì perchè questa amministrazione, nello stato attuale delle politiche vicende, potendo essere l'intermediaria più beneviva agli Italiani, deve accrescere e in certo modo appagare questa onorevole fiducia.

*Prezzi di transito sul territorio francese.*

La Francia, a sua volta, diminuì il suo prezzo di transito delle corrispondenze che era stabilito dall'antica convenzione in 5 lire e 60 centesimi per ogni peso di 30 grammi. La diminuzione che essa fece colla presente convenzione non è già uniforme, ma graduata, cioè, conscia che per la propria geografica posizione e per la celerità dei suoi servizi (di cui gran parte sono eseguiti non solo per mezzo di strade ferrate, ma per mezzo di convogli diretti con mirabile economia di tempo) (1), molte corrispondenze estere non possono essere istradate per altra via che la sua, fissò prezzi varianti in proporzione della maggiore o minore probabilità di conservare i transiti; così tenne un prezzo più elevato per le lettere di Spagna, Colonie ed Inghilterra, perchè di queste non avrà mai a temere la concorrenza di altre amministrazioni; all'opposto, abbassò d'assai quello delle lettere per alcuni Stati d'Alemagna, che possono essere avviate per la Svizzera e l'Austria.

Ecco i prezzi e la nomenclatura degli Stati. (*Vedi Quadro B*)

16 centesimi le lettere del Baden, Hohenzollern, Würtemberg e Baviera;

22 centesimi quelle della Sassonia, dei due Mecklembourg, del Brunswick, dell'Oldenbourg, dell'Annover e dei Paesi Bassi;

27 centesimi quelle della Prussia, del ducato d'Anhalt, di Waldeck, delle tre Assie, della Sassonia Weimar Eisenach, del Nassau, della Sassonia Cobourg-Gotha, della Sassonia Meiningen Hildbourghausen, di Lippa, di Schwarzbourg Rudolstadt, di Reuss, delle città libere di Francoforte, Brema, Ambourg e Lubeca, del Belgio e del granducato del Luxembour;

52 centesimi quelle della Polonia, della Danimarca, Svezia e Norvegia, della Russia, delle Indie orientali, dell'Arcipelago indiano e della Cina;

52 centesimi quelle dell'Inghilterra, delle Colonie in genere e della Spagna e Portogallo e Gibilterra.

Se si bada alla distanza che percorrono sul territorio francese le lettere per la Spagna, il prezzo di 52 centesimi è troppo elevato; non sarà però difficile alla sarda amministrazione di liberarsi da quest'obbligo e di conseguire un notevole ribasso coll'adottare una convenzione (ora in trattativa) colla Spagna; poichè allora, potendosi fare un piego chiuso, il transito sul territorio francese (*Vedi articolo 37*) al prezzo

(1) Le strade ferrate francesi, maggiormente utili alle nostre lettere, sono le seguenti:

Da Calais a Parigi, lunghezza	378 chil.,	percorsa in ore	8
Dalla frontiera belgiana a Parigi	289	id.	6
Da Parigi a Nevers (a)	301	id.	7
Da Parigi a Tonnerre (b)	197	id.	5
Fra poco da Parigi a Châlons sur Saône	455	id.	9

La strada ferrata da Torino a Novi (115 chilometri), percorsa in ore 4, non procura maggiore celerità alle lettere dirette in Francia ed oltre.

(a) Per le lettere di Parigi per Torino ed oltre.

(b) Per le lettere di Torino per Parigi ed oltre.

di 10 centesimi per ogni chilometro di distanza in linea retta e per ogni chilogramma di lettere, non costerà più in media che 36 centesimi per lettera.

*Motivi che determinarono a preferire la via di Francia per le corrispondenze d'Alemagna.*

Qui può parere strano che le lettere di questi regi Stati nei regni di Danimarca e di Prussia, pel granducato di Oldenburgo, per la Svezia e la Norvegia e la Russia settentrionale, sono piuttosto avviate per una strada quasi opposta alla loro naturale direzione, ma per la circostanza che da Tonnerre (e fra poco da Châlons sur Saône) fino a Stettin (Prussia) ed a Varsavia (Polonia), il servizio postale è senza alcuna interruzione fatto sopra le strade ferrate, non farà meraviglia che, allo scopo di giungere più presto, si scelga talvolta dalle amministrazioni postali una strada più lunga.

Le facilitazioni che ci vennero accordate dalla Francia di potere spedire per tutta l'Alemagna, per la Svezia, la Norvegia, la Danimarca e la Russia le nostre corrispondenze senza obbligo di affrancarle, mentre essa è pronta a tenercene conto, facilitazioni che non ci era dato di poter ottenere per l'intermediario di altri Stati, consigliarono altresì ad accettare quella via, il che però non toglie che si possano spedire per altre, ogni volta che i regnicoli, assoggettandosi a pagarne preventivamente i diritti, manifestassero sulle lettere stesse il desiderio di preferirle.

*Trasmissione delle lettere per capo, sostituita alla trasmissione a peso.*

La trasmissione delle corrispondenze colla Francia venne fin qui fatta a peso. Col nuovo trattato essa verrà fatta per capo.

Questo cambiamento non ha una leggiera importanza; il primo sistema, benchè perfettamente reciproco, era dannoso alla Francia, perchè essa ha un prezzo più forte e maggiore quantità di lettere da trasmettere alla nostra amministrazione, che questa a quella di Francia. Dall'applicazione delle tasse sulle lettere trasmesse a peso risulta sempre un minuto beneficio che, col ripetersi migliaia e migliaia di volte in capo all'anno, dà una somma di qualche considerazione. In oggi questo minuto beneficio è lucrato da noi precisamente in ragione inversa del servizio reso; in altre parole, l'amministrazione sarda, che rimette una quantità minore di corrispondenze ed ha un prezzo inferiore, fruisce di questo minuto beneficio su quelle che riceve, le quali sono in maggior quantità ed hanno un prezzo più elevato nella proporzione spettante all'amministrazione francese.

Così su 30 grammi di lettere trasmesseci dalla Francia, che (in ragione di cinque) sopportino una tassa media di 80 centesimi, cioè in totale 4 lire, l'amministrazione sarda sborsando per porto estero 2 lire, risulta che essa lucra 2 lire. All'incontro, su 30 grammi di lettere, che noi in oggi trasmettiamo alla Francia, in ragione pure di cinque lettere tassate del pari 80 centesimi, e così in totale 4 lire, la Francia pagandoci lire 1 25 di diritto estero (sardo) ha un lucro di lire 2 75, mentre il nostro si è di lire 2. Ora le lire 2 75 per la Francia e le lire 2 per la Sardegna sono esse in rapporto coi prezzi di lire 2 e di lire 1 25 per ogni peso di 30 grammi, stabiliti dalla convenzione del 1838? No, certamente, perchè, se la Francia guadagna lire 2 75, la Sardegna non dovrebbe proporzionalmente guadagnare che lire 1 72, invece di godere di un maggior beneficio di centesimi 28 sopra sole 3 lettere. A ciò si deve aggiungere che la Francia,

spedendo negli Stati sardi in capo all'anno 2 mila lettere di più che non ne spedisca la Sardegna in Francia, essa rimane maggiormente danneggiata dalla rimessione delle lettere a peso.

La Francia pose questa condizione per base delle trattative, ed essa non poteva venire rigettata, senza rigettare ad un tempo le benefiche conseguenze del trattato in progetto, e senza rinunciare ai principii d'equità che sempre debbono informare le convenzioni internazionali.

L'adozione della trasmissione per capo, stabilita con perfetta reciprocità, ripartirà sempre in ragione della proporzione stabilita nei prezzi, e indicata dal servizio reso, il compenso spettante ad entrambe le amministrazioni.

La trasmissione per capo fu estesa per le stesse ragioni a tutte le lettere estere che, per arrivare al loro destino, si valgono dell'intermediario delle due amministrazioni.

*Abolizione dell'obbligo dell'affrancamento per vari Stati d'Europa e d'America.*

Era un bisogno generalmente sentito quello di abolire, per quanto vi si prestassero tutte le amministrazioni postali estere, l'obbligo di affrancare preventivamente, per la concorrenza interna, le lettere per l'estero, e benché negli anni trascorsi già si fosse fatto qualche passo su questo cammino, rimanevano però ancora non pochi Stati coi quali si trattengono dal pubblico importanti relazioni, nei quali tuttora era preclusa ogni via di spedirle senza previo affrancamento.

Molte di queste barriere cadranno coll'attivarsi della presente convenzione; gli Stati, coi quali fu ciò possibile, sono:

1. Il regno unito della Gran Bretagna e Irlanda;
2. I Paesi Bassi;
3. La Prussia;
4. Il Baden;
5. Il Wurtemberg;
6. Le tre Assie;
7. Il Nassau;
8. Le città libere di Francoforte, Brema, Amburgo e Lubeca;
9. L'Oldenbourg;
10. Il Brunswick;
11. Entrambi i Meclembourg;
12. L'Annover;
13. La Sassonia;
14. La Danimarca;
15. La Svezia e la Norvegia;
16. La Russia;
17. La Giamaica;
18. Il Canada;
19. Il Nuovo Brunswick;
20. La Nuova Scozia;
21. L'isola del principe Edoardo;
22. Terranova.

Per tutte queste destinazioni non sarà mai più il caso di dare avviso ai destinatari, perchè facciano pagare all'amministrazione sarda i diritti cui dovevano andare soggette, prima di venire istradate, le lettere che inavvertitamente erano gettate nelle buche.

*Facoltà di affrancare e di assicurare fino a destino le lettere per vari Stati d'Europa e d'America.*

Oltre al cessare l'obbligo del preventivo affrancamento per tutti i suddetti paesi, sarà facoltativo al pubblico di affran-

care e di assicurare le lettere fino al loro destino; i bolli dei nostri uffizi di posta, indicanti che furono soddisfatti nell'atto dell'impostazione i necessari diritti dal mittente, saranno rispettati in tutti quegli Stati, e le lettere distribuite senza il menomo onere a carico dei destinatari, e ciò in perfetta reciprocità di quello che si farà da noi per le lettere di tutte quelle origini.

*Corrispondenze da e per gli Stati Uniti d'America.*

Le trattative ora in corso tra la Francia e gli Stati Uniti d'America, per concludere una convenzione di posta, non hanno ancora permesso di stabilire i prezzi per quelle corrispondenze, ma si tosto esse saranno condotte a termine, la Sardegna sarà ammessa a godere di tutte le facilitazioni che si saranno stipulate.

*Probabile diminuzione del prezzo delle lettere della Gran Bretagna.*

Si stanno altresì dalla Francia negoziando diminuzioni di prezzo per quelle d'Inghilterra; quando la cosa sarà definitivamente intesa, la Sardegna (Vedi l'articolo 20) sarà ammessa a parteciparvi, stante i ribassi da essa fatti sul prezzo delle proprie lettere; locchè tanto più sarà ottenibile, ove anche da noi si venga a trattato diretto coll'Inghilterra, la qual cosa è ora più che mai probabile, parendo disposto il Governo britannico ad entrare in trattative con noi.

*Corrispondenza in pacchi chiusi colle amministrazioni estere al di là della Francia e degli Stati sardi.*

Accadendo talvolta che, per fini finanziari o politici, si abbia la convenienza di metterci in rapporti diretti con altre amministrazioni al di là di quelle confinanti, fu stabilito che, oltre la reciproca trasmissione delle corrispondenze sciolte (à découvert), le due amministrazioni contraenti potrebbero con perfetta reciprocità corrispondere a pacco chiuso con altre amministrazioni a traverso il rispettivo territorio. (Vedi articoli 37 e 38)

Il prezzo da sborsarsi rispettivamente pel trasporto di questi pacchi chiusi fu inteso reciprocamente in ragione di centesimi 10 per ogni chilometro di distanza in linea retta dal punto d'entrata al punto di uscita e per ogni chilogramma, se si tratta di lettere o pieghi, e di un quarto di centesimo per i giornali e gli stampati.

È facoltativo ad entrambe le amministrazioni di includere in questi pacchi chiusi, non solo le corrispondenze proprie, ma altresì quelle provenienti da paesi più lontani.

La mancanza nella convenzione del 1838 della stipulazione di poter vicendevolmente corrispondere in pacco chiuso a traverso i due paesi, è stata la cagione che fu sempre impossibile per l'addietro di poter fare un trattato colla Spagna ed ottenere una diminuzione delle enormi tasse che colà colpiscono le lettere sarde, cioè 9 reali, pari a 2 lire 38 centesimi e mezzo per lettera.

*Eccezioni al prezzo generico pel trasporto dei pacchi chiusi sul territorio sardo.*

Al prezzo generale sopracitato per le corrispondenze in pacco chiuso fu necessario fare due eccezioni:

1° Per le lettere del mezzodi della Francia, per i Cantoni svizzeri di Ticino e Grigioni e viceversa, al fine di indurre la Francia e la Svizzera a rimettercele in transito, e così lucrare almeno 3 lire per chilogramma, piuttosto

che nulla, essendo esse disposte ad incamminarle per Lione e Ginevra, mediante i servizi celerissimi in quella direzione, anziché sborsarci un diritto di transito di qualche entità;

2° Per le lettere in generale della Francia, ed oltre, per le provincie di Lombardia, della Venezia, della Stiria, dell'Illiria, della Croazia e della Dalmazia, e ciò allo scopo precipuo di far passare sul territorio sardo le corrispondenze originarie di Parigi e Londra, che in oggi attraversano la Svizzera per Basilea e San Gottardo. Il prezzo generico sopraindicato di 10 centesimi per ogni chilometro e chilogramma, sarebbe stato per siffatte corrispondenze di lire 16, essendo di 16 miriametri la distanza dal Monginevra al ponte di Treccate; ma, per attirarsi un transito nuovo e togliere alla Svizzera ogni pensiero di un ribasso ai suoi prezzi attuali, fu mestieri discenderne il prezzo fino a 10 lire per chilogramma di lettere, e 33 centesimi per chilogramma di giornali, ancorché detti pieghi chiusi entrino per diversi punti, ed in particolare per le lettere del nord della Francia, per la via del Ponte Belvicino.

*Pacchi chiusi da trasportarsi coi vapori dello Stato, o noleggiati per conto dello Stato.*

Oltre la facoltà reciproca del pacco chiuso da trasportarsi per mezzo dei servizi ordinari delle due amministrazioni, è pure aperta la via a trasmetterci simili pacchi (Vedi articolo 40) per mezzo dei bastimenti propri dei due Governi, o noleggiati per loro conto, che essi trattengono o col tempo trattenessero per la navigazione periodica del Mediterraneo.

Utilizzando le corse regolari dei piroscafi postali francesi, l'amministrazione sarda continuerà a far piego nei porti ove i medesimi fanno scala, cioè Livorno, Civitavecchia, Napoli, Messina, Malta e Pireo (Atene), anche per mare, in ragione di 10 centesimi per chilometro in linea retta e per chilogramma.

Il prezzo in oggi pagato per questo trasporto marittimo si è di 2 lire per ogni peso di 30 grammi, per qualunque delle succitate sei destinazioni. Colla presente convenzione il prezzo sarà proporzionale alla distanza, e così da Genova (ogni chilogramma):

1° per Livorno	lire 13	Distanza	13 miriametri
2° Civitavecchia	» 33	»	33 »
3° Napoli	» 54	»	54 »
4° Messina	» 80	»	80 »
5° Malta	» 112	»	112 »
6° Pireo	» 125	»	125 »

*Corrispondenza cogli uffizi francesi stabiliti nel Levante.*

L'amministrazione francese, possedendo cinque uffizi di posta nel Levante, cioè:

- a Smirne,
- Bardanelli,
- Costantinopoli,
- Alessandria e
- Beyrouth,

sarà in facoltà dell'amministrazione sarda di spedire e ricevere direttamente pieghi postali da quegli uffizi, trasportati dai vapori della marina nazionale francese, e le lettere inchieste, che il pubblico, a suo gradimento, potrà affrancare o non affrancare, avranno una tassa di 1 lira ciascuna; però gli stampati andranno soggetti all'affrancamento obbligatorio, mediante pagamento di 9 centesimi per foglio, e tutto ciò a termini degli articoli 19 e 29, che ne indicano il riparto fra le due amministrazioni.

*Ipotesi di sviluppo della regia marina sarda nel Mediterraneo.*

Ove il Governo di Sua Maestà credesse utile di dare un maggiore sviluppo all'attuale navigazione a vapore pel servizio dell'isola di Sardegna, sia con regi legni, sia per mezzo di quelli di società private, noleggiati a questo scopo per conto del Governo, l'amministrazione francese potrebbe, a sua volta, valersi di questi vapori al prezzo indicato di 10 centesimi per chilometro di distanza percorsa, e per chilogramma di peso trasportato.

*Progetto di comunicazioni marittime del generale Alberto La Marmora.*

Per tale stipulazione rimane fin d'ora aperto l'adito alla effettuazione del progetto di comunicazioni marittime, pubblicato dall'illustre generale Alberto La Marmora, allo scopo principale di favorire il commercio della Sardegna.

*Giornali e stampati internazionali.*

Il prezzo di affrancamento preventivo dei giornali, prima della nuova legge sul bollo, in Francia era di 4 centesimi per foglio, e negli Stati sardi, ove erasi pure progettato a 4 centesimi, fu poi ridotto a 2; il che avrebbe fatto un totale di 6 centesimi per ogni giornale, da affrancarsi sì dalla Francia, Corsica ed Algeria per gli Stati sardi, sì dagli Stati sardi per la Francia, la Corsica e l'Algeria.

*Diminuzione presuntiva di prodotto per la riduzione dei prezzi d'affrancamento dei giornali.*

La mitezza di questo prezzo (che non è circa che la metà dell'antico) diminuendo quasi di 8 mila lire l'entrata che il trasporto dei giornali francesi dava pel passato, obbligava in certo modo le due amministrazioni postali contraenti a ridurre (a risparmio di tempo e di spesa) alla sua minima espressione la contabilità che per essi deve tenersi nei momenti incalzantissimi degli arrivi e delle partenze.

*Necessità di semplificare la contabilità in ordine ai giornali.*

Questo si poteva ottenere mediante l'affrancamento obbligatorio, il quale, costringendo l'amministrazione spediente a verificare la quantità e la dimensione dei fogli, poteva dispensare *bona fide* l'amministrazione ricevente da simile operazione, perchè veniva accreditata dall'altra nella proporzione stabilita. Ma, a conseguire questo sistema speditissimo di contabilità, si opponevano due circostanze:

1° Che nei giornali diretti nei regi Stati, la Francia prescriveva a tutti i suoi uffizi di posta (1) di distinguere i fogli politici dai fogli non politici, quando sono diretti negli Stati sardi, per accrescerli nel primo caso all'atto dell'affrancamento 1 centesimo di diritto di bollo, secondo il disposto della legge del 22 giugno;

2° Che la Francia (perchè questa disposizione non è applicabile ai giornali di origine sarda diretti sul territorio francese) acconsentisse a stabilire una proporzione che ob-

(1) Gli uffizi di posta in Francia sono in numero di	2679
e le distribuzioni	1016
	3695
Gli uffizi di posta negli Stati sardi sono in numero di	339
e le distribuzioni	136
	475

vera differire dai giornali che vengono dalla Francia nei regi Stati, a quelli che vanno dai regi Stati in Francia.

*Motivi che consigliarono ad esonerare dal diritto di bollo i giornali politici francesi.*

La necessità imperiosa di semplificare le operazioni interne nell'interesse del servizio, dovendo prevalere allo scarso prodotto di 3000 mila lire annue, risultante dal diritto nominale di bollo, le cui spese di applicazione e contabilità sono quasi pari al prodotto; la perdita di tempo preziosissimo che esso recava, il rifiuto della Francia di piegarsi, salvo ad aumentare d'un diritto non più di uno, ma di due centesimi la sua proporzione sui giornali sardi diretti in Francia; la conseguenza che ne sarebbe derivata, di colpire illegalmente anche del diritto di bollo i giornali diretti all'estero, che debbono esserne esenti; la circostanza che la convenzione stipulatasi deve necessariamente venire approvata dagli stessi poteri che adottarono la legge del 22 giugno 1850, hanno consigliato a soprassedere dalla nostra insistenza (Vedi articolo 33), tanto più perchè il commissario francese ravvisava in ciò un diritto differenziale diretto essenzialmente contro la Francia, siccome quella che spedisce, più di ogni altra nazione estera, giornali negli Stati sardi.

Il commissario francese asserì non constargli che esistessero diritti di bollo sui giornali esteri in altri Stati che in Sardegna ed in Austria.

*Proporzione nel riparto del prezzo d'affrancamento dei giornali e stampati.*

Il prezzo d'affrancamento di 6 centesimi per foglio, che da uno Stato va nell'altro, sarà ripartito in ragione di un terzo a favore dell'amministrazione sarda, e due terzi a favore di quella di Francia. (Vedi articolo 27)

Se si esamina la percorrenza sui due territori, si scorge facilmente che la suddetta proporzione è assai più proficua alla Sardegna che alla Francia, poichè quasi tutti i giornali francesi sono originari di Parigi, ed un terzo di essi è diretto sulla frontiera dei regi Stati, cioè in Nizza e nella Savoia.

*Accordata una maggiore ampiezza nella dimensione dei fogli.*

Alla diminuzione di prezzo tenne dietro una maggiore tolleranza nella dimensione dei fogli. Fino a 72 decimetri quadrati non si calcola che un solo foglio, ossia un solo porto a 6 centesimi; da 72 decimetri quadrati a 144, due porti, ossia 12 centesimi, e così di 72 decimetri quadrati in 72 decimetri quadrati un porto di più, e ciò per la sola stampa periodica.

*Stampati non periodici.*

Per la stampa non periodica, per la cui trasmissione in generale non v'ha mai premura tale da far preferire il mezzo della posta (la quale per questi oggetti non ha la privativa del trasporto), si adottò altra dimensione più rigorosa, e così di 52 decimetri quadrati in 32 decimetri quadrati, e ciò per non aver mai a sopraccaricare le vetture ed a rallentarne il corso a danno della corrispondenza epistolare e della stampa periodica, che coll'indugio perdono il loro pregio.

Entrambe le suddette due diverse dimensioni di fogli sono affatto indipendenti da quella che è stabilita in genere per l'interno, per la stessa ragione accennata là dove si parlò della progressione per le lettere pesanti. Del resto, la cosa è

chiara, per facilitare tutte le operazioni è necessario che anche fra le amministrazioni postali sia introdotta perfetta uniformità dei pesi e delle misure.

*Giornali e stampati originari dei paesi al di là della Francia negli Stati sardi e altri Stati italiani, e viceversa.*

I giornali e gli stampati originari degli Stati al di là della Francia, tanto per gli Stati sardi che per gli Stati italiani, e viceversa i giornali e stampati originari degli altri Stati italiani per la Francia e paesi al di là, saranno reciprocamente trasmessi (Vedi articolo 31) non più per foglio (intorno alla cui dimensione le varie amministrazioni postali interessate non andarono quasi mai d'accordo), ma a peso per ogni capo avente un indirizzo proprio e colla progressione di 25 in 25 grammi.

I prezzi di transito sardo e francese per queste trasmissioni sono di 2 centesimi per l'amministrazione sarda, e di 5 centesimi per la francese. (Vedi articoli 32 e 33 e Quadro D)

Gli antichi prezzi di transito per i giornali erano, tanto da una parte che dall'altra, di 5 centesimi per foglio. Noi non potevamo assolutamente mantenere il detto prezzo, senza vedere aumentare in proporzione del suo territorio il prezzo di transito francese.

*Corrispondenza ufficiale internazionale.*

Onde agevolare la spedizione degli affari di esclusivo servizio pubblico fu stabilito (Vedi articolo 25) che, quando la corrispondenza di un pubblico ufficiale gode di franchigia nel rispettivo Stato, essa sarà trasmessa esente da ogni carico.

Se il pubblico ufficiale cui essa è diretta gode del pari della franchigia, essa sarà distribuita senza tassa; in caso diverso questa non sarà passibile che dei diritti stabiliti per l'interno dello Stato cui è diretta.

*Conclusione.*

A questa esposizione sui vantaggi e svantaggi comparati dell'antica e della nuova convenzione postale potrebbe altri obiettare, che i buoni risultamenti, che da questa derivano, possono essere alquanto paralizzati da alcune condizioni alcune che più onerose.

Rispondo a quest'obiezione.

Condizioni migliori fu impossibile l'ottenere dall'amministrazione francese: queste però hanno per base una giusta e ragionata reciprocità; d'altronde l'antica convenzione cadente per vetustà e quasi resa vana alle tante modificazioni introdotte dal 1838 in poi, aveva tale bisogno d'essere rifiuta, che le trattative (sebbene improntate allora di timidi principii) già erano cominciate per corrispondenza fin dall'anno 1847 e furono e sono interrotte per le vicende politiche dell'anno seguente; il desiderio (che spero potrà essere realizzato tra poco) di riavere i transiti per gli Stati italiani, sottrattici nell'anno 1844; la necessità di introdurre colla mite tassa uniforme molti miglioramenti in ordine alla semplicità delle operazioni interne, ed altri non meno importanti indicati perfino dall'opinione pubblica, pei quali era indispensabile il concorso dell'amministrazione francese, la quale invitata a prestarvisi, soleva rispondere di rimandarne l'effetto all'epoca in cui si sarebbe fatta una nuova convenzione, sono i motivi che dissuasero dal conservare ancora l'antica, la quale se non era più conforme ai nostri tempi per molti rapporti, ebbe però la ventura di venir stipulata sotto più favorevoli auspicii e negli anni più floridi della Francia.

Difficile era, o signori, la missione che era stata appoggiata all'impiegato dell'amministrazione che fu il vero negoziatore del trattato. Egli vi dedicò tutta l'opera sua, e vi riuscì nella miglior maniera.

**PARTE SECONDA.**

**CONVENZIONE COL BELGIO.**

Le lettere non affrancate del Belgio a destinazione dei regi Stati, ci furono fin qui trasmesse sciolte (*à découvert*) dall'amministrazione francese, alla quale noi sborsavamo il prezzo di lire 4 60 per ogni peso di 30 grammi, cioè:

1° porto sul territorio belga . . . . . L. 1 <sup>»</sup> 4 60  
 2° porto sul territorio francese . . . . . » 3 60

L'amministrazione sarda, onde recuperare i suoi esposti, indipendentemente dai diritti stabiliti per la percorrenza nell'interno, tassa le suddette lettere del quarto del citato prezzo, ossia di 1 15 centesimi ciascuna, tanto quelle che giungono non affrancate che quelle che si affrancano nei regi Stati a destinazione del Belgio.

Viceversa, le lettere non affrancate originarie degli Stati sardi, sono vendute alla Francia al prezzo d'una lira pure per 30 grammi, e vengono poi tassate nel Belgio 60 centesimi ciascuna di diritto estero.

Quindi ne deriva che una lettera di Torino è tassata in Brusselle . . . . . L. » 80

Ed una di Brusselle è tassata in Torino . . . . . » 1 65

con una differenza così di . . . . . L. » 85 che si spiega facilmente dalla disparità del prezzo di transito francese per le due amministrazioni di Sardegna e del Belgio, e dalla diversità delle rispettive loro tariffe interne, di cui l'una è ancora progressiva, mentre l'altra è già mite ed uniforme.

Oltre alla possibilità di far godere altresì ai regnicoli sardi la stessa tassa di 80 centesimi di cui godono i regnicoli belgi, esisteva ancora il mezzo di abbassare maggiormente il prezzo delle lettere sardo-belgiche, e ridurlo in totale a soli 60 centesimi; ove il Belgio si fosse disposto a stabilire una corrispondenza diretta coll'amministrazione sarda, valendosi, rispetto la Francia, della facoltà di fare *piego chiuso* a traverso quel territorio, facoltà prevista dalla vigente convenzione postale franco-belgica e ciò al solo prezzo di lire 1 20 centesimi per 30 grammi.

Si fu su queste basi che si aprirono le trattative col Belgio, le quali furono coronate dal più felice successo con mutua soddisfazione.

Le intelligenze prese sono:

1° Che si sarebbe aperta una corrispondenza diretta a pacco chiuso a traverso il territorio francese; e che il transito sul territorio francese (tanto per le corrispondenze in andata che per quelle in ritorno) sarebbe stato pagato dal Belgio. (*Vedi articolo 2*)

2° Che il prezzo delle lettere internazionali (semplici) non eccederebbe mai la somma di centesimi 60 (*Vedi articolo 7*) il cui riparto seguirebbe come infra:

a) Alla Sardegna . . . . . 20 c. }  
 (Per porto sul proprio territorio 16) }  
 b) Al Belgio (per porto sul territ. francese 24) } 40 } 60

La tassa media oggidì essendo di . . . . . L. 1 80

risulta che il pubblico risparmierebbe per ogni lettera . . . . . L. 90

Questa perdita di 90 centesimi per ogni lettera verrà sop-

portata dalle tre amministrazioni che concorrono al trasporto nella seguente proporzione, cioè:

dalla Sardegna 13 su 33 media della tariffa antica verso il Belgio.

dalla Francia 66 su 90

dal Belgio 9 su 25

**Totali come sopra 90 - 1 50**

Appare da ciò che la tassa delle lettere sardo-belgiche viene ridotta poco meno di due terzi a scapito essenzialmente dell'amministrazione francese, mentre la diminuzione fatta dalla Sardegna non è in sostanza che l'applicazione alle lettere del Belgio della nuova sua tariffa postale per l'interno.

3° Che il pubblico fosse in piena libertà di poter gettare le lettere nella buca, di affrancarle o di assicurarle fino a destino a suo piacimento.

4° Che sarebbe abolita la moderazione di tassa di cui per lo addietro godevano i campioni di merci (*Vedi articolo 8*), per la ragione che la sensibile diminuzione di tassa che si adottava rendeva quasi inutile questa misura di eccezione, che la perdita di tempo di cui è cagione, va scomparendo anche negli altri Stati, mano mano che è applicata la riforma postale.

5° Che verrebbe adottata una progressione per le lettere pesanti, perfettamente uniforme, stabilendo quella generalmente ora in uso per le corrispondenze internazionali, cioè di 7 grammi e 1/2 in 7 grammi e 1/2. (*Vedi articolo 3*)

La quale progressione fu intesa altresì nelle altre due convenzioni di Francia e Svizzera, e potrà poi venire estesa a tutte le corrispondenze estere.

6° Che il prezzo di porto di giornali, semprechè sieno affrancati sino a destino, e vengano pur esse osservate le condizioni richieste, fosse di 10 centesimi per foglio di qualsiasi dimensione da ripartirsi come segue:

a) Alla Sardegna . . . . . » 3 }  
 b) Al Belgio { per porto belga 2 } 10 centesimi  
 { per porto francese 3 } » 7 }

e ciò indipendentemente dal diritto di bollo per i fogli politici.

Sarebbe stato da desiderarsi che la forte diminuzione del prezzo belgico interno fosse altresì estesa alle lettere del Belgio dirette o provenienti dagli altri Stati d'Italia, che si servono dell'intermediario delle poste sarde; ma siccome nei suddetti Stati le tasse applicate alle lettere del Belgio sono assai onerose, e che d'altronde è innegabile che le diminuzioni vogliono sempre essere proporzionali e reciproche, il Belgio negò di concedere loro il ribasso stipulato colla Sardegna, lasciando però, a nostra istanza, che godessero un prezzo assai inferiore a quello fino ad oggi in vigore. (*Vedi articoli 9 e 10*)

**PARTE TERZA.**

**CONVENZIONE COLLA SVIZZERA.**

Le convenzioni postali tuttora in vigore coi Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Ticino e Grigioni non davano la facoltà al pubblico dei regi Stati di spedire lettere senza preventivo obbligatorio affrancamento per tutti gli altri Cantoni, ad eccezione però del Cantone di Neuchâtel per un accordo passato con quello di Vaud, al quale ufficio di posta dovevano in ogni caso venire appoggiate.

Quest'affrancamento obbligatorio, siccome una barriera che impedisce il libero sviluppo delle relazioni internazionali, doveva venire abolito per lasciare esai regnicoli in piena

facoltà di affrancare o non affrancare le loro lettere ovunque fossero destinate sul territorio della Confederazione.

Colle ultime due convenzioni postali stipulatesi (nel 1844) coi Cantoni del Ticino e dei Grigioni era già stabilita la facoltà di affrancare le loro lettere fino a destino anche degli altri 16 Cantoni svizzeri non menzionati di sopra, cioè Glarona, Appenzello, San Gallo, Turgovia, Sciaffusa, Zurigo, Berna, i Cantoni forestali, non che Friburgo, Soletta, Basilea ed Argovia, ma quando i mittenti volevano prevalersi di questa facoltà, egli era mestieri, ancorchè le lettere venissero impostate, per esempio, nella Savoia, a Thonon, che esse fossero rivolte a Torino, poi ad Arona, con ritardo considerevole.

Altrettanto ad un dipresso facevasi della maggior parte dei Cantoni svizzeri per gli Stati sardi, coi quali i rapporti postali erano indeterminati, e variavano da Cantone a Cantone.

La nuova convenzione ebbe per iscopo di troncare queste trasmissioni mal definite, di rendere libero l'affrancamento a destino sì delle lettere svizzere per gli Stati sardi che di queste per la Svizzera, di far arrivare più direttamente, e perciò più prontamente, le corrispondenze di un paese per l'altro, e di diminuire, conformemente al progetto di legge sulla tariffa postale, i diritti che si percevano mediante un ribasso proporzionale sulla tariffa svizzera, per cui (Vedi articolo 5) 40 centesimi saranno il maximum della tassa di cui potrà venire colpita una lettera semplice proveniente o diretta da uno Stato per l'altro, mentre in media oltrepassava i 60 centesimi.

Il prezzo delle corrispondenze sarde vendute in oggi ai sovracitati sei Cantoni varia in ciascuna delle cinque convenzioni in vigore. Così il Cantone di Ginevra ci paga le lettere non affrancate, originarie dei regi Stati, e quelle affrancate per i medesimi il prezzo stabilito per capo (e non a peso, come si è fatto a beneficio del detto Cantone) dalla tariffa dell'ufficio di Saint-Julien in dipendenza delle regie patenti del 30 aprile 1844 e colla deduzione sul montare totale del peso delle corrispondenze rimesse non affrancate, o ricevute affrancate di 32 centesimi per ogni 50 grammi, da sborsarsi dall'amministrazione sarda, e rappresentanti il porto sul territorio ginevrino.

Le lettere per i Cantoni di Vaud e Neuchâtel, pel Vallese, pel Ticino, e pel Grigioni sono rimesse a prezzi più o meno elevati, e secondo la maggiore o minore importanza dei rispettivi raggi.

Viceversa, l'amministrazione sarda paga le lettere non affrancate, oppure affrancate sino a destino dei Cantoni di

Ginevra . . . . .	52 c.	per 50 grammi
Vaud . . . . .	} 70	id.
Neuchâtel . . . . .		
Vallese . . . . .	90	id.
Ticino . . . . .	50	id.
Grigioni . . . . .	90	(di cui 40 centesimi per diritto di transito su quel di Ticino).

Allo scopo di togliere tutte queste differenze di prezzi, e stabilirne uno uniforme per tutti i Cantoni della Svizzera, fu

inteso (Vedi articoli 6, 7, 8 e 9) che le lettere dei due paesi, originarie di un raggio di 50 chilometri in linea retta dalla rispettiva frontiera, sarebbero state rimesse da entrambe le amministrazioni al prezzo di 15 centesimi ciascuna, e quelle originarie dei due paesi, ma al di là del raggio suddetto, al prezzo di 20 centesimi ciascuna.

Sarebbe stato desiderabile (ed io mi vi adoperai vivamente, senza aver potuto riuscire a piegare il signor commissario federale) che le lettere dei due raggi limitrofi fossero reciprocamente scambiate al prezzo di soli 10 centesimi ciascuna, onde procurare al pubblico un'agevolezza sulle lettere originarie del raggio svizzero, che in sostanza sono quelle che alimentano la corrispondenza internazionale. Ma l'insistenza del prefato commissario federale, e la dichiarazione formale di preferire la rottura delle negoziazioni piuttosto che acconsentire a tale proposta, hanno indotto il Governo sardo a darvi in sull'ultimo il suo assenso, acciò non fossero rimandate ancora ad altra epoca le facilitazioni generali, e la maggiore precisione di servizio che da tanto tempo erano bramate ne' nostri rapporti colla Svizzera.

Emergerebbe da questa combinazione di prezzi che sarebbe perfetta parità di prezzi, benchè i due territori non siano di eguale superficie; ma egli è da osservarsi che, malgrado quest'apparenza, l'amministrazione sarda non pagherà che in ragione di 15 centesimi la gran maggioranza delle lettere svizzere, mentre all'opposto la Svizzera pagherà agli Stati sardi 20 centesimi la maggior parte delle lettere sarde, giacchè da noi le lettere per la Svizzera non nascono nel raggio dei 50 chilometri, ma al di là di esso; così le lettere di Thônnes, Aix, Chambéry, Faverges, Albertville, Orta, Novara, Ivrea, Biella, Verceili, Casale, Torino, Asti, Alessandria, Voghera, Genova, Cuneo, Nizza, ecc., ci saranno pagate 20 centesimi ciascuna, mentre noi non pagheremo che 15 centesimi le lettere nel raggio svizzero nel quale sono comprese città importantissime, come Ginevra, Lausanne, Sion, Locarno, Bellinzona, Lugano.

Il raggio svizzero comprende 49 uffizi; quello sardo non ne comprende che 35.

Altro scopo che si prefiggeva il commissario sardo in questa stipulazione era quello di ottenere un prezzo basso per le corrispondenze dirette o provenienti dai paesi al nord della Svizzera, che nello stato attuale delle comunicazioni postali e delle politiche contingenze ci giova assai più procurarci per la via della Svizzera, che per quella della Lombardia. Perciò l'articolo 14 stabilisce che il transito per la Svizzera sarà pagato da noi in ragione di 15 centesimi per lettera, mentre l'articolo 15 obbliga la Svizzera a pagarci 20 centesimi pel transito sul territorio sardo.

I giornali e stampati internazionali dovranno essere affrancati (Vedi articolo 17) sino a destino, al solo prezzo di 5 centesimi per foglio, di qualunque dimensione. Di questi 5 centesimi, 2 saranno per la Svizzera e 3 per l'amministrazione sarda, di cui uno rappresenterà il diritto di bollo.

Mediante l'articolo 28 sarà aperta la strada per procurarci rapporti diretti, ove ne sia il caso, colle poste del principe di Tour e Taxis, col Baden e colla Baviera.